



# **COMUNE DI SAN BONIFACIO**

**Provincia di Verona**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 26 del 13/12/2013

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/07/2014

## INDICE

|  |   |
|--|---|
| Articolo 1: Oggetto , finalità e definizioni.....                        | 1 |
| Articolo 2: Soggetti beneficiari e criteri del patrocinio comunale ..... | 1 |
| Articolo 3: Forme di Patrocinio Comunale.....                            | 2 |
| Articolo 4: Procedure per la concessione di patrocini.....               | 2 |
| Articolo 5: Concessione del patrocinio.....                              | 3 |
| Articolo 6: Utilizzo dello stemma .....                                  | 3 |
| Articolo 7: Utilizzo non autorizzato o improprio dello stemma .....      | 3 |
| Articolo 8: Entrata in vigore e abrogazioni.....                         | 4 |

### ***Articolo 1: Oggetto , finalità e definizioni***

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e di apprezzamento da parte dell'Amministrazione ad iniziative, manifestazioni ed eventi ritenuti di particolare rilievo istituzionale o che abbiano contenuti e significati di interesse per la comunità locale, promossi da soggetti pubblici e privati, organizzati anche al di fuori del territorio comunale.
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di San Bonifacio a soggetti pubblici e privati e l'utilizzo dello stemma del Comune per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ritenute di particolare significato per il Comune.
3. In relazione alla disciplina definita dal presente regolamento i patrocini sono intesi come benefici concessi dall'Amministrazione, pertanto rientranti nel quadro applicativo dei principi dettati dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n.241<sup>1</sup>.

### ***Articolo 2: Soggetti beneficiari e criteri del patrocinio comunale***

1. Può essere concesso il patrocinio alle associazioni, comitati, enti e fondazioni senza fine di lucro, ad aziende pubbliche di servizi alla persona, a singole persone operanti nel territorio di San Bonifacio, che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale, ed eventualmente in Comuni aderenti alle manifestazioni.
2. Pertanto è ammesso il patrocinio nel caso in cui:
  - si contribuisca alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza sambonifacese favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
  - si promuovano attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
  - sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza;
  - risponda alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
  - la manifestazione sia legata alle tradizioni locali;
  - la manifestazione abbia carattere nazionale o internazionale;
  - la manifestazione sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio o di organismi culturali e sportivi.
3. Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative:
  - di carattere partitico o sindacale;
  - palesemente non coincidenti con finalità del Comune;
  - che risultino negative sull'immagine dell'Amministrazione Comunale.

---

<sup>1</sup> Articolo 12 Legge 241/90: *Provvedimenti attributivi di vantaggi economici.*

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

### ***Articolo 3: Forme di Patrocinio Comunale***

1. Il patrocinio gratuito, inteso esclusivamente come utilizzo del logo Comunale, è accordato con atto del Sindaco.
2. Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, può essere concesso il patrocinio oneroso comportante:
  - a) l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali, anche convenzionate, nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
  - b) l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
  - c) l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata e l'eventuale concessione di contributi, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
3. Il patrocinio oneroso, inteso come beneficio strumentale di cui al comma secondo lettera a) e b), è concesso dal Sindaco con proprio atto motivato, esclusivamente ad associazioni, comitati, enti, fondazioni e istituzioni senza fine di lucro, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
4. Il patrocinio oneroso, inteso come beneficio economico di cui al comma secondo lettera c) è disposto dalla Giunta Comunale, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.
5. Sarà compito dei competenti uffici dar corso agli adempimenti conseguenti ivi compreso l'eventuale assunzione dell'impegno di spesa.

### ***Articolo 4: Procedure per la concessione di patrocini***

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di San Bonifacio ovvero la concessione dell'utilizzo dello Stemma Istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno 20 (venti) giorni prima della data di svolgimento dell'evento.
2. I soggetti interessati devono presentare domanda scritta di patrocinio, utilizzando un modulo, reperibile presso la Segreteria Generale e sul sito [www.comune.sanbonifacio.vr.it](http://www.comune.sanbonifacio.vr.it)
3. Le richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa.
4. Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell'iniziativa ad un'organizzazione specializzata deve indicare dettagliatamente gli estremi identificativi della stessa.
5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.
6. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

### ***Articolo 5: Concessione del patrocinio***

1. La concessione del patrocinio comporta:
  - l'utilizzo del logo del Comune di San Bonifacio sul materiale promozionale dell'iniziativa;
  - il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata, nonché di essere affiancato da loghi di altri servizi comunali.
2. La concessione del patrocinio non comporta per il Comune né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa, salvo i casi in cui ciò sia espressamente stabilito da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
3. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali altre autorizzazioni, concessioni, nulla osta o pagamenti richiesti per la realizzazione della manifestazione.
4. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a proprie spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla e gli stessi dovranno essere depositati in sede di ritiro delle autorizzazione del patrocinio.
5. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
6. Il patrocinio gratuito può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.

### ***Articolo 6: Utilizzo dello stemma***

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di San Bonifacio apponendo sugli strumenti di comunicazione previsti a supporto dell'iniziativa lo stemma del Comune unitamente alla dicitura "con il patrocinio del Comune di San Bonifacio".

### ***Articolo 7: Utilizzo non autorizzato o improprio dello stemma***

1. L'Ente si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni e gli interessi dell'Ente stesso, l'Amministrazione Comunale si riserva di revocare la concessione di patrocinio e l'utilizzo dello stemma.
2. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di San Bonifacio venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di

risarcimento dei danni subiti.

***Articolo 8: Entrata in vigore e abrogazioni***

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il primo gennaio 2014.
2. Dalla medesima data del primo gennaio 2014 sono abrogate tutte le disposizioni del Comune di San Bonifacio in contrasto con il presente Regolamento.